

1. L'istruttoria della *pratica edilizia per la richiesta di contributo* verrà seguita interamente da parte degli uffici dell'UTR che veicheranno tale pratica agli uffici preposti come Genio Civile e Comune di appartenenza, oppure deve essere il professionista stesso a caricare la pratica sul portale MUDE per la ricostruzione e (contestualmente o successivamente e con gli strumenti disponibili) a presentarla presso gli altri uffici?

**Non è pensabile come già fatto dalla Regione Marche integrare, per le pratiche sismiche 2016, integrare l'Ufficio del Genio Civile all'interno dell'Ufficio Speciale ed rilascio del contributo equivale anche a rilascio dell'Autorizzazione Sismica ai sensi della L.R. 28/11?**

RISPOSTA USR. Le istanze di RCR devono essere presentate complete della documentazione richiesta ai sensi delle Ordinanze n. 4 e 8 del 14/12/2016 e ss.mm.ii. (**danni lievi**), n. 13 del 09/01/2017 e ss.mm.ii. (**danni gravi attività produttive**) e n. 19 del 07/04/2017 e ss.mm.ii. (**danni gravi edilizia residenziale**), sulla piattaforma MUDE predisposta dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione. Il Comune di riferimento, che deve provvedere allo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla verifica della conformità edilizia/urbanistica, al rilascio del titolo abilitativo edilizio e qualora necessario, al rilascio del titolo unico di cui agli artt. 5 e 7 del D.P.R. n. 160 del 2010, accede direttamente sulla piattaforma MUDE (possedendo le credenziali di accesso alla piattaforma), dalla quale attinge la documentazione necessaria per lo svolgimento della propria attività. Qualora l'intervento riguardi un edificio sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto è sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all'art. 16 comma 4 del D.L. 189/2016, che viene indetta dal Vice Commissario (presso USR Abruzzo, il Direttore ha delega di presiedere tale Conferenza) a seguito di comunicazione da parte del Comune. Per quanto attiene al rilascio del deposito/autorizzazione sismica, il tecnico incaricato deve presentare, contestualmente all'istanza RCR su piattaforma MUDE del Commissario Straordinario, la documentazione necessaria sulla piattaforma telematica del Genio Civile competente per territorio, nelle modalità previste dalla L.R. 28/11 e relativo regolamento di attuazione, oltre che alle specifiche circolari emanate dai competenti servizi regionali. Per maggiore chiarezza si allegano i diagrammi relativi alle procedure istruttorie delle pratiche presentate ai sensi delle ordinanze n. 4, 8, 13 e 19 e la check list documentale predisposta dall'USR Regione Abruzzo.

2. L'elenco dei documenti da allegare alla pratica in virtù anche (per l'Abruzzo) della Legge Regionale 11 Agosto 2011, n. 28 – *Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche* è lo stesso richiesto da un normale deposito/autorizzazione? Non sarebbe più efficiente procedere ad una pre-istruttoria per l'ammissione a contributo e successivamente procedere presso gli altri uffici? L'istruttoria di cui al comma 1 dell'art 13 dell'ordinanza n°13 (in parte modificata dall'ord. 46) comprende anche il controllo di questa documentazione?

RISPOSTA USR. La documentazione richiesta per il rilascio del deposito/autorizzazione sismica è la medesima prevista per una pratica ordinaria (non relativa al sisma), dal momento che deve essere necessariamente presentata sulla piattaforma telematica del Genio Civile competente, che ne curerà l'istruttoria. La pre-istruttoria condotta dall'USR nei primi 20 giorni dal ricevimento della domanda, prevista dall'art. 13 comma 1 dell'Ordinanza n. 13/2017 e ss.mm.ii e dall'art. 12 comma 1 dell'Ordinanza n. 19/2017 e ss.mm.ii., è relativa al controllo dei requisiti di legittimazione in capo al richiedente ed alla completezza della documentazione richiesta dalla normativa per addvenire all'emissione del Decreto di concessione di contributo e, laddove carente, si applica quanto previsto da ordinanza *"in caso di esito negativo*

*dell'accertamento (...) l'USR provvede alla notificazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, assegnando all'istante un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o produzione dei documenti mancanti".* In questa fase, pertanto, l'USR verifica che la documentazione finalizzata al rilascio del deposito/autorizzazione sismica, sia stata trasmessa anche sulla piattaforma telematica del Genio Civile, così come previsto dai competenti servizi regionali (cfr risposta quesito n.1).

3. Per la richiesta dell'autorizzazione e per il deposito presso il Genio Civile dei progetti è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di un contributo per l'esercizio delle funzioni regionali e di diritti e spese per lo svolgimento delle attività istruttorie? Come viene fissato e a quanto ammonta l'importo, i diritti e le spese dovute al Genio Civile e al Comune?

RISPOSTA USR. I contributi richiesti dagli enti (Comune e Genio Civile) per l'assolvimento delle proprie funzioni sono stabiliti dagli enti stessi; detti enti, con propria regolamentazione, dispongono già delle previste tariffe e nulla è previsto dalle norme dello Stato che possano apportare variazioni in merito. Resta la potestà di regolamentazione riservata a tali Enti e, salvo eventuali deroghe predisposte dagli Enti stessi, per tali tariffe restano invariate tutte le previsioni già vigenti ed approvate.

4. Gli interventi descritti nell'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018 sono tutti classificabili come interventi locale/riparazioni ai sensi del DM 14/01/2008? **Da informazioni assunte c/o il Genio Civile di Teramo l'ufficio ritiene che in alcuni casi si ricada nel miglioramento!** Come si procede in questo caso?

RISPOSTA USR. L'ordinanza n. 46 del 10/01/2018 (che non legifera esclusivamente sulla categoria del danno lieve, dal momento che, tra le altre, introduce modifiche alle ordinanze n. 4 e 8 del 14/12/2016 e ss.mm.ii., n. 13 del 09/01/2017 e ss.mm.ii. e n. 19 del 07/04/2017 e ss.mm.ii.), ribadisce la tipologia di intervento che può essere effettuata sugli immobili che hanno riportato un danno lieve. Le ordinanze n. 4 e 8 del 14/12/2016 e ss.mm.ii, relative a "danni lievi alle abitazioni ed alle attività produttive", contemplano esclusivamente l'esecuzione di interventi di riparazione del danno e di rafforzamento locale, volti alla riduzione delle vulnerabilità (**non sono ammessi interventi di miglioramento sismico**). Il tecnico incaricato, in fase di progettazione, è tenuto ad attenersi a quanto previsto dalle ordinanze su indicate, avvalendosi dell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 44 del 15/12/2017 (*Criteria di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi di rafforzamento locale, predisposto dal Comitato Tecnico Scientifico*).

5. Qualora ci trovassimo ad avere un esito B, ma non poter operare attraverso danni lievi con l'intervento locale, possiamo passare al miglioramento sismico attraverso l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 – art. 2, comma 4 facendo richiesta di verifica dello stato di danno finalizzata all'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico per poter passare da un livello operativo minore ad uno maggiore. Diversi professionisti hanno già fatto all'UTR analoga domanda senza risposta.

*(Nota personale. L'Ordinanza 46 prevede che il livello operativo proposto dal progettista possa essere verificato preliminarmente dall'Ufficio Speciale come segue*

## **“Articolo 6-bis**

### **Determinazione preventiva del livello operativo**

*1. I soggetti legittimati possono chiedere all'Ufficio speciale per la ricostruzione, mediante la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario ovvero a mezzo PEC, una valutazione preventiva alla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo secondo quanto indicato nella tabella 5 dell'Allegato 1 alla presente ordinanza.*

*2. Alla richiesta di cui al comma 1, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere allegata la necessaria documentazione ai fini della determinazione del livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli “stati di danno” e dei “gradi di vulnerabilità” stabiliti nelle tabelle 2 e 4 dell'Allegato 1 alla presente ordinanza.*

*3. L'Ufficio speciale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, procede alla valutazione del livello operativo per l'edificio danneggiato e ne dà comunicazione, con le medesime modalità di cui al comma 1, al richiedente.*

*4. In nessun caso la richiesta di cui al presente articolo può comportare proroghe ai termini fissati per la presentazione delle domande di contributo.”*

*La domanda sorge spontanea se la richiesta non interrompe i termini e l'Ufficio Speciale non mi risponde nell'arco dei trenta giorno come procedo?)*

RISPOSTA USR. A seguito dell'intervenuta previsione di cui all'art. 6-bis dell'Ordinanza n. 46 del 10/01/2018, l'USR dedicherà un apposito sportello per la trattazione di dette procedure con l'impegno di poter definire tali intervenute richieste in tempi brevi.

6. CONFORMITÀ URBANISTICA: E' al momento il nocciolo più duro, ci sembra inevitabile l'attuazione di un canale privilegiato per poter risolvere immediatamente ciò che riguarda gli abusi "minori" (soprattutto modifiche interne) tuttavia, vista la delicatezza della materia e il giusto rigore che va tenuto nei confronti di quei fabbricati costruiti per larga parte in modo abusivo, è evidente la necessità di passare attraverso un provvedimento emanato dal governo e coinvolgere le amministrazioni comunali.

RISPOSTA USR. Tale argomento sarà trattato al tavolo, come già anticipato in una riunione tenutasi con una delegazione ristretta di tecnici.

7. Le modalità per la definizione della parcella relativa alle attività svolte dal professionista tecnico incaricato rimane collegata all'importo di progetto indipendentemente dalla gara?

*Su questo tema (parcelle) esistono anche altre problematiche, questa sembra l'unica risolta perché con la gara svolta successivamente l'importo viene calcolato sul computo di progetto.*

*Rimane il dubbio su:*

- il 4% di cassa si aggiunge? (l'ordinanza pare molto chiara)*
- l'assenza di progetto strutturale - deposito genio civile riduce la parcella?*
- l'importo minimo di 6.000 € è fisso e indipendente dalle prestazioni?*

RISPOSTA USR. Con la modifica introdotta per la selezione dell'impresa a seguito di della gara, da svolgersi a valle della fase progettuale e della presentazione dell'istanza RCR, si risolve la problematica dell'applicazione della percentuale prevista per le spese tecniche sul computo ribassato.

- In sede di presentazione dell'istanza di contributo attraverso la piattaforma MUDE, nella sezione "Quadro economico da computo metrico", le spese tecniche da inserire sono quelle comprensive degli oneri di cassa.
  - Il tecnico incaricato può richiedere il riconoscimento delle spese tecniche previste per le prestazioni effettivamente svolte, fermo restando quanto previsto dal punto 5 dell'art. 8 dell'Allegato A dell'Ordinanza n. 12 del 09/01/2017 e ss.mm.ii..
8. Se a seguito di esito di inagibilità ottenuto con il terremoto del 24 agosto si è avuto un aggravio di danno con il successivo terremoto di ottobre, si richiede un ulteriore sopralluogo. Se il Sopralluogo richiesto non viene effettuato a causa delle lungaggini il tecnico come deve procedere?

*(Nota personale: L'Ordinanza 19 all'art. 2, commi 3-4, prevedeva:*

3. Per gli edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C che abbiano subito danni ulteriori, in aggravamento, per effetto di eventi sismici successivi alla compilazione della scheda medesima, o che comunque necessitino di rivalutazione dell'esito di agibilità, i soggetti legittimati possono chiedere la revisione della scheda, allegando perizia asseverata attestante la diversa natura ed entità dei danni riportati dall'immobile. La domanda è presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente il quale, esperite le verifiche ritenute necessarie, provvede alla eventuale modifica dell'esito di agibilità.
4. Nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C che, in base alla perizia asseverata dal tecnico incaricato, risultino aver comunque subito danni gravi come definiti dalla Tabella 1 allegata alla presente ordinanza, l'Ufficio speciale provvede alla verifica dello stato di danno prima dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico.

L'ordinanza 46, all'art. 5 ha abolito il comma 3.

RISPOSTA USR. L'ordinanza 46 del 10/01/2018 ha soppresso il comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 19/2017 e ss.mm.ii.. Il tecnico incaricato potrebbe attivare la procedura prevista dal comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 19/2017 e ss.mm.ii..

## **Articolo 5**

### **Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017.**

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3 le parole "*diritti reali di garanzia*" sono sostituite dalle parole "*diritti reali di godimento*".
2. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 3 è soppresso;

*resta il comma 4 quindi, l'Ufficio Speciale deve provvedere alla verifica dello stato di danno prima dell'autorizzazione alla progettazione. In che maniera? A tavolino o con sopralluogo?*

RISPOSTA USR. L'Ufficio speciale provvede alla verifica dello stato di danno prima dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico qualora il tecnico incaricato abbia presentato perizia asseverata, ai sensi dell'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza n. 19, nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C. La prassi non prevede il sopralluogo, tuttavia, l'USR si riserva di effettuare controlli a campione anche attraverso sopralluoghi. Altra cosa è la determinazione preventiva del livello operativo, disciplinata dall'art. 6-bis introdotto dall'Ordinanza n. 46 del 10/01/2018.

9. Tutti i professionisti riscontrano che la piattaforma MUDE è troppo rigida e non permette di caricare file voluminosi.

RISPOSTA USR. La piattaforma è l'unico strumento predisposto dal Commissario Straordinario per la ricezione delle istanze. L'USR non può intervenire sulla funzionalità e gestione della piattaforma.

10. Si rende necessario un Testo Coordinato di tutti i provvedimenti legislativi emanati che, accavallandosi in sequenza, portano ad una scarsa chiarezza di applicazione. Il testo coordinato, avrebbe così la peculiarità di accomunare in un solo corpo testuale tutta la regolamentazione in materia, evitando così, la possibilità di incorrere in errori dovuti alla pluralità di norme sparse per il sistema legislativo.

RISPOSTA USR. La redazione di un testo coordinato di tutti i provvedimenti normativi già emanati è sicuramente auspicabile. La Struttura Commissariale ha provveduto a redigere dei primi testi coordinati, già disponibili sul sito istituzionale. La stessa Struttura provvederà alla redazione dei futuri testi coordinati.

11. Qualora il soggetto beneficiario, come stabilito dall'art. 1 dell'Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, titolare del contributo concesso, deve sostenere degli oneri a suo carico che **non sono ricompresi nel contributo** stesso, ha la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali contenute nella legge di Bilancio 2018?

RISPOSTA USR. Per tale materia si rinvia a quanto specificatamente disciplinato dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

DI SEGUITO ALTRE SITUAZIONI RIPORTATE DA ROBERTA IN SEGUITO ALLA RIUNIONE SVOLTASI ALL'ORDINE.

SECONDO ME SONO TRASCURABILI PERCHE' PRIVI DI RILEVANZA GENERALE O GIA' RISOLTI (maurizio)

12. Bisogna produrre una dichiarazione autocertificativa attestante che l'immobile non è totalmente abusivo. Se gli abusi sono non strutturali (ad esempio demolizione tramezzo, apertura porta di un tramezzo, realizzazione w.c....ecc) li considero sempre come abuso? Servirebbe per meglio chiarire il da farsi, una differenziazione tra abuso strutturale e non strutturale per capire come agire sulle sanatorie e sugli abusi.

*(Nota personale:(domenico) relativamente agli abusi, dovrebbe essere scontato che lo stato di fatto corrisponda allo stato assentito in Comune; qualora non ci sia corrispondenza si deve procedere al rilascio Permesso di Costruire in sanatoria con accertamento di conformità di ai sensi D.P.R. 380/2001 – Art.36. Se riguarda opere minori (tramezzi, porte interne, opere strutturali “leggere”, etc.) è sufficiente la doppia conformità urbanistica altrimenti per opere strutturali è necessario la doppia conformità ed Autorizzazione del Genio Civile).*

RISPOSTA USR. Ai fini del rilascio del contributo è necessario ottenere, preventivamente, il parere del Comune in merito alla conformità edilizia/urbanistica dell'immobile oggetto di istanza. Le difformità riscontrate, di qualsiasi natura, debbono necessariamente essere sanate. A tal proposito, l'USR consiglia di sanare tutte le difformità in una fase precedente a quella di presentazione di istanza RCR, al fine di favorire il corretto e celere svolgimento dell'iter istruttorio; in caso contrario, così come si evince anche dall'allegato di cui al punto 1, il Comune è tenuto ad interrompere i termini istruttori per la presentazione dell'istanza di sanatoria.

13. Può fare richiesta di contributo chi ha ricevuto ordinanza sindacale di sgombero ma è livellario? (??)

RISPOSTA USR. È legittimato a fare richiesta di contributo il soggetto che si qualifica come livellario, in quanto l'istituto configura un diritto reale di godimento. Il soggetto deve, altresì, produrre all'USR un atto attestante questo diritto.

14. In riferimento alla Tabella 6 - Costi Parametrici, riportata nell'allegato 1 dell'ordinanza 19 del 17 aprile 2017, per l'individuazione delle classi di superfici si deve far riferimento a:
- a) superficie utile netta dell'unità immobiliare destinata ad abitazione;
  - b) superficie utile netta dell'unità immobiliare destinata ad abitazione più o meno le superfici nette delle pertinenze e degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio?

RISPOSTA USR. La superficie da considerare per il calcolo del costo parametrico è quella definita dall'art. 5 commi 5, 6 e 7 dell'ordinanza n. 19/2017 e ss.mm.ii., specificatamente espressa dall'art. 1 comma 2 dell'ordinanza n. 8/2016 e ss.mm.ii..

15. Tre esiti di inagibilità. Se ci si trova in un sandwich, con Chiesa a destra e Palazzo Comunale a sinistra con maschi murari in comune, come si deve procedere?

RISPOSTA USR. È necessario acquisire gli esiti di agilità relativi alle singole unità strutturali e verificare la possibilità di costituzione dell'aggregato ai sensi della normativa vigente in materia. Solo in questo caso il progetto potrà essere unitario.

Nel caso particolare di compresenza di finanziamenti relativi alla componente della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, in considerazione della sostanziale differenza nelle procedure inerenti la scelta del progettista e dell'impresa appaltatrice, è ancora più opportuno valutare la procedura di intervento per unità strutturali o per aggregato al fine di evitare inutili aggravamenti procedurali dovuti alla normativa vigente in materia.

16. In un unico aggregato strutturale con quattro unità abitative distinte per proprietà classificate:
- La prima unità metà E e metà B;
  - Le altre due unità entrambe B. Come si deve comportare la B.

RISPOSTA USR. Gli esiti di agibilità, derivanti da schede AeDES, devono obbligatoriamente essere riferiti ad unità strutturali e non a “unità abitative distinte per proprietà”. Per quanto attiene agli aggregati edilizi, è necessario esaminare ogni caso con adeguati elaborati grafici.

17. Cronologia temporale di una pratica reale per attività produttive:

- Scheda AeDES e FAST datate 01/03/2017;
- Ordinanza comune 01/06/2017;
- Perizie giurate 13/06/2017;
- Sorteggio perizie giurate 04/10/2017;
- Presentazione pratica MUDE 09/08/2017;
- Protocollo pratica 24/10/2017;
- Attivazione Pre-Istruttoria 27/10/2017;
- Invio prima integrazione 07/11/2017;
- Incontro del Coordinatore con USR 15/11/2017;
- Invio seconda integrazione 29/11/2017;
- Protocollo seconda integrazione 11/12/2017;
- Avvio procedimento e comunicazione pec al coordinatore e per conoscenza al Comune e al Genio Civile 12/12/2017;
- Presentazione SUAP 23/12/2017;
- Presentazione al Genio Civile 28/12/2017.

Considerazioni: tempi lunghissimi e iter ancora in alto mare.

RISPOSTA USR. L'iter verrà illustrato in sede di tavolo tecnico.